



COMUNE DI VALLEROTONDA

(Provincia di Frosinone)

P.zza IV Novembre, 3 tel. 0776587001 - Fax 0776587445 - web://www.comune.vallerotonda.fr.it/ Pec: comune.vallerotonda.fr@pec.it

N. 548
COMUNE DI VALLEROTONDA
(UFFICIO MESSI)
AVVENUTA PUBBLICAZIONE ONLINE
DAL 08/09/23 AL 23/09/23
Vallerotonda M. MESSI COMUNALE

ORDINANZA N. 51 DEL 08/09/2023

OGGETTO: Manifestazione di pubblico spettacolo "Festività SS. Maria Bambina del 09/09/2023" con spettacolo musicale "Magia 90" presso Piazza Duomo Vallerotonda (FR).
Divieto di vendita per asporto e di somministrazione di bevande contenute in bicchieri, in bottiglie e/o altre confezioni di vetro.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che nel giorno 09/09/2023, in occasione della manifestazione per la festività di SS. Maria bambina, si svolgeranno, a partire dalle ore 18:00 e sino a fine manifestazione, l'evento musicale presso Piazza Duomo, Vallerotonda (FR).

RICHIAMATE:

- la Circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza n.555/OP/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017,
- la Circolare del Ministero - Dipartimento dei Vigili del Fuoco n. U.0011464 del 19.06.2017, avente ad oggetto: "Manifestazioni Pubbliche. Indicazioni di carattere tecnico in merito a misure di Safety";
- la Circolare del Ministero dell'Interno Gabinetto del Ministro del 28.07.2017, n. 11001/110 (1.0) avente ad oggetto: "Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche. Direttiva";

DATO ATTO che nelle riunioni intercorse tra comitato festa e Polizia Municipale si sono valutati gli aspetti di sicurezza e di pubblica incolumità dell'intera manifestazione anche alla luce delle prescrizioni di cui alle circolari sopraindicate;

CONSIDERATO che la manifestazione, per le modalità di realizzazione, richiamerà un alto afflusso di pubblico che sicuramente sarà indotto ad un consumo di bevande;

SPECIFICATO che potrebbero costituire un reale e concreto pericolo per l'incolumità delle persone e delle cose, la dispersione di contenitori di vetro, soprattutto se in frammenti, nelle aree interessate dalla manifestazione e in quelle pubbliche adiacenti;

RITENUTO quindi opportuno, allo scopo di garantire il preminente interesse pubblico all'incolumità e alla sicurezza urbana, vietare la vendita per asporto e la somministrazione di bevande in contenitori/bottiglie in vetro, nell'area della manifestazione e in alcune vie adiacenti;

Ai sensi dell'art. 54, comma 4 del D.lgs 267/2000 e s.m. e i.;

ORDINA

- ai pubblici esercizi, ai commercianti del settore alimentare, agli ambulanti e in generale a tutti i soggetti autorizzati alla vendita e alla somministrazione di bevande in qualsiasi forma:
- è fatto divieto di vendita per asporto e di somministrazione di bevande in contenitori, bottiglie e/o bicchieri di vetro;
- è fatto obbligo somministrare in bicchieri di carta o plastica nei quali le bevande devono essere versate direttamente dall'esercente;

- è fatto divieto a chiunque di introdurre e consumare bevande in contenitori, bottiglie, bicchieri di vetro, anche già in proprio possesso, nell'area interessata alla manifestazione;

La presente ordinanza si applica all'area circoscritta alla manifestazione (Piazza Duomo Vallerotonda (FR) e nelle vie adiacenti, dalle ore 20:00 fino a fine manifestazione del giorno 09/09/2023.

DISPONE

che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva, pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente e sia trasmessa:

- Al Comando Compagnia Carabinieri di Vallerotonda;
- Al Comando di Polizia Municipale di Vallerotonda;

Agli Agenti della Forza Pubblica è fatto obbligo di far osservare e rispettare la presente ordinanza.

Ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione.

Salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi dell'art. 650 c.p., le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da Euro 25,00 ad Euro 500,00, così come stabilito dall'art. 7 bis del D.lgs 267/2000.


Il Sindaco
(Ing. Di Meo Giovanni)